

-1-

Adunanza del 28 ottobre 1915

---

Sono presenti: il Vice Presidente Meagaldi il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; il Consigliere Verardo, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosnani quale segretario del Consiglio di Amministrazione. Assente giustificato il Consigliere Beneduce.

---

### 1. Polizza Roselli Settinnio.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla domanda di riattivazione della polizza del sig. Settinnio Roselli, emessa dalla "New York" con effetto dal 22 luglio 1890, per il capitale di L. 20.000. - a vita intera, premi vitalizi, sospesa per mancato pagamento del premio scaduto il 22 luglio scorso, dopo che l'assicurato aveva regolarmente pagato 25 premi a rate semestrali, per il complessivo importo di lire 25.000. -

dy

Alla Agenzia di Roma, che il 6 ottobre aveva richiesto la quietanza di luglio avendo l'assicurato domandato di pagarla, fu risposto che, a seconda delle condizioni di polizza, il contratto era sospeso nei suoi effetti e per la riattivazione sarebbe occorsa una regolare visita medica

Al che l' Agenzia rispose osservando che, tenuto conto dell' età dell' assicurato (75 anni) le sue condizioni di salute non sono ottime. Egli ha perduto, e non totalmente, in parte la vista, ed una visita medica potrebbe dare risultati negativi. E l' Agenzia soggiunge che trattasi di un assicurato il quale fu sempre diligente nel pagamento dei premi; che la quietanza di luglio non fu ritirata per mera dimenticanza; che l' importo dei premi pagati fino ad oggi è molto superiore, e, senza tener conto degli interessi sulle somme versate, al capitale assicurato, e però prega di esaminare la possibilità di sorvolare sulla visita medica domandata.

Il Direttore Generale conclude osservando che le condizioni contrattuali delle polizze dello Istituto consentono la riattivazione entro 4 mesi dalla scadenza del premio o rata di premio senza visita medica. Certo a rigore di termini non si può ad un contratto della New York applicare una condizione delle polizze dell' Istituto, che, tenute presenti le circostanze speciali soprannominate, il Direttore Generale domanda se non sembri al Comitato che la questione debba essere risolta con benevolenza.

Il Comitato avuto riguardo alle speciali circostanze riferite dal Direttore Generale, e d'avviso che si possa contentarsi di un certificato medico di visita sommaria il quale tenga conto della avanzata età dell'assicurato, ed in quanto le sue condizioni di salute non risultano gravi, possa usarsi larghezza nella soluzione della questione.

2. Sinistro Frattali Temistocle.

Il Direttore Generale riferisce che, in data 1° Maggio 1914, il Sig. Frattali Temistocle - commerciante - nato il 6 Gennaio 1877, dietro sollecitazioni dell'agente Sig. Pietti firmava una proposta di assicurazione sulla propria testa per il capitale di L. 5.000 - forma Mista a 20 anni a favore degli eredi legittimi inoltrata a questa Direzione dall'agenzia Generale di Roma.

AM

La visita medica venne praticata dal Dott. Fodi Ottavio.

Nulla risultava a carico dell'anamnesi familiare; personalmente poi l'assicurato dichiarò di aver sofferto emorragia a 21 anni durata 3 mesi e nel 1897 - 1898 febbri

malariche per parecchi mesi, quasi un anno, ma  
era aver avuto poi altre malattie.

Da notare che il Sig. Frattali aveva già  
in vigore una polizza da lui stipulata  
il 1° gennaio 1907 per un capitale di L. 10.000.  
forma Meista a 25 anni, con la Spett. Fondat.  
ria.

Il contratto, emesso da questo Istituto il 22  
Maggio 1914, venne perfezionato il 4 giugno  
scorso.

Nel corso del rischio si fu una interruzione  
per mancato pagamento della quietanza sca-  
duta il 1° Novembre 1914 - ma la poliz-  
za in seguito fu riattivata su parere favo-  
vole del fiduciario Dott. Raffaele Castellano  
che sottopose il Sig. Frattali ad una visita  
sommara (certificato di buona salute del 5  
Marzo 1915).

Il 14 settembre 1915 l'assicurato morì  
in seguito ad una polmonite.

Il Dott. Giacinto Lettore - medico curante -  
nel certificato post-mortem afferma:  
- che la malattia che condusse a morte l'assicurato  
si iniziò una quindicina di giorni avanti al  
decesso.

- che il paziente ebbe sintomi di polmonite acuta sopraggiunta su terreno tubercolare.
- che "molto probabilmente" un nesso esisteva fra l'ultima malattia e le precedenti condizioni patologiche del soggetto.
- che tali condizioni patologiche dovevano riferirsi ad una pleurite sofferta 2 anni prima della quale era però ben guarito.
- che si sente autorizzato a sospettare che la polmonite abbia trovato un terreno di poca resistenza.
- che egli Dott. Giacinto, era medico di famiglia dell'assicurato da cinque o sei anni e che fu lui a curarlo della pleurite.
- che il defunto non conoscea ne' era presumibile conoscesse la natura della malattia per la quale venne a soccombere.

Chj

La Consulenza Medica in seguito alla nuova circostanza alla quale ebbe ad accennare il Dott. Giacinto " pleurite sofferta dal Sig. Frattali due anni prima", diide il nulla osta per la liquidazione della polizza "Fondimir", contratta nel 1907 proponendo invece di con

testare senz'altro il sinistro agli effetti della polizza N° 39207 emessa dall'Istituto.

L'ufficio Liquidazione sinistri, in una breve relazione sul caso in esame, osserva quanto segue: L'Art. 1 delle condizioni generali di polizza stabilisce:

« decorso un anno dall'ammissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per viziare o per dichiarazioni erronee, rese dall'assicurato o dal contraente salvo il caso di malafede ».

Dato il tenore esplicito di questo articolo, col quale si è voluto derogare, parzialmente, al disposto dell'articolo 429 del Codice di Commercio, spetta all'Istituto di dare al Magistrato la prova provata della malafede dell'assicurato perché la contestazione del sinistro possa avere probabilità di essere accolta dal Magistrato stesso.

È superfluo a questo proposito fare presente come in tesi generale, la prova documentata della malafede costituisce un compito assai arduo per il nostro Istituto. Nella fattispecie poi giova ricordare che non è facile per la dipesa degli interessati al beneficio sostenere che la reticenza

dell'assicurato sia di natura tale da escludere qualsiasi intenzione di sorprendere la buona fede dell'assicuratore.

Infatti si può fino da ora presupporre che la parte assicuraria si farà scudo della dichiarazione esplicita del curante dottor Giacquinto: "Pleurite sofferta due anni prima però ben guarita .. per giungere poi alla conclusione che la reticenza è da attribuirsi alla più perfetta buona fede del fu Sig. Fratelli.

Ed il giudice in mancanza di prove irrefutabili che lo persuadano della malafede dell'assicurato non esiterà, certo, ad accogliere, di preferenza, le ragioni addotte ex adverso e ad informare alle stesse il giudicato.

dm

Un'ultima considerazione, sebbene essa non abbia una influenza diretta sulla decisione da adottare, non sembra inopportuna e bene suggerita dalla lettura del disposto dell'art. 429 del Codice di Commercio. Ammesso cioè, in ipotesi, che l'Istituto avesse conosciuto la "sofferta pleurite guarita bene .. non avrebbe dato il suo consenso al contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni?"



È da ritenere che l'ufficio competente avrebbe dato il nulla osta incondizionato all'accettabilità del rischio per due circostanze: 1° perché la plurite che risaleva a due anni prima era ben guarita, 2° perché la forma di assicurazione scelta dall'assicurando - Meista a 20 anni -, in rapporto all'età del proponente - 57 anni -, era sufficientemente cautelante.

Ciò premesso, il Direttore Generale prega il Comitato di pronunciarsi sull'opportunità di eccepire la nullità del contratto per vizio di consenso fino dall'origine, o di tentare una transazione con gli eredi, avvertendo che, se il tentativo della transazione non sortisse l'esito desiderato non resterebbe che ammettere il sinistro a liquidazione per il capitale originario.


Il Comitato, sentita la relazione del Direttore Generale, è d'avviso che convenga procedere senz'altro alla liquidazione della polizza onde trattarsi a favore degli eredi Frattali, richiamando però l'attenzione del Direttore Generale sulla opportunità di sospendere il dottor Lodi dalle funzioni di medico fiduciario presso

l'Agenzia Generale di Roma.

3. Impiegati soggetti a richiamo sotto le armi.

In relazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione mi riguarda del personale dell'Istituto richiamato alle armi dopo la mobilitazione, il Direttore Generale reputa opportuno informare il Comitato Permanente che attualmente si trovano in servizio, perché chiamati in seguito alla nomina ad ufficiali della Milizia Territoriale avvenuta dietro loro domanda, mentre ancora essi non sarebbero stati chiamati di autorità, due impiegati. Altri stanno facendo pratiche per ottenere la stessa nomina. Nella maggior parte dei casi gli impiegati vengono nella determinazione di presentare la domanda di nomina ad ufficiale di M. T. per evitare la eventuale chiamata di autorità come semplici soldati; ed in qualche caso sono spinti a farlo da ragioni economiche. Il Direttore Generale è pertanto di avviso che sarebbe opportuno avvisare a provvedimenti idonei ad evitare il facile estendersi di casi consimili specialmente se si tiene conto che, solo per i richiami di auto-

Am



ita il personale ha già subito una notevole diminuzione sono infatti 27 gli impiegati e 5 gli Ispettori che si trovano sotto le armi, oltre uno dei consulenti medici, e 22 gli uscieri.

Ne gli aggiunte che, eliminate le condizioni degli impiegati dello Istituto compresi nelle classi di leva 1876 - 1896, risulta che ben trenta di essi sono soggetti ad essere chiamati sotto le armi, oltre a trentatré riformati, alcuni dei quali potrebbero nelle visite di revisione essere dichiarati idonei al servizio militare.

Fra gli uscieri, altri nove sono nella condizione di poter essere chiamati, appartenendo alle classi fra il 1876 e il 1896, e otto sono riformati.

Il Comitato, considerato il numero degli impiegati soggetti ad eventuale richiamo sotto le armi, i quali, chiesta ed ottenuta la nomina ad ufficiale di Milizia Territoriale hanno, in conformità delle deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio di Amministrazione, conservato lo stipendio di cui sono provvisti presso l'Istituto;

Considerato che il beneficio economico derivante dal criterio finora seguito può causare nuove numerose domande di nomina ad ufficiale di Milizia

territoriale da parte di impiegati soggetti a richiamo, col doppio inconveniente di un nuovo maggiore aggravio di spesa, e di una ulteriore diminuzione di personale;

è di parere che, d'ora innanzi, a coloro che ottengono tale nomina sia da accordare soltanto la eventuale differenza rispetto allo stipendio di ufficiale, se inferiore a quello da essi percepito presso l'Istituto.

4. Agente Generale di Cremona - Rap. presentanza della "Fondiarìa"

Am

Sentite le comunicazioni del Direttore Generale circa la domanda presentata dall'Agente Generale di Cremona signor bar. Rolando Montani, per ottenere la autorizzazione a rappresentare la Società "Fondiarìa" nei rami incendi e infortuni, nei circondari di Cremona e Casalmaggiore;

La proposta del Direttore Generale, il Comitato esprime parere favorevole all'accoglimento di tale domanda, anche in relazione alle intese che furono stabilite in occasione della cessione del portafoglio della Fondiarìa allo Istituto Nazionale.

## 5. Personale - Ispettore Cav. Catalano.

Il Direttore Generale comunica al Comitato una lettera, in data 16 ottobre corr. a lui diretta dallo Ispettore Compartimentale di Napoli, cav. Eugenio Catalano, nella quale egli espone che da due anni già si trova a Napoli, e per il decoro dell'Istituto e la dignità degli uffici, ha dovuto tenere in affitto due locali, attigui alla sua abitazione, per ricoverare i funzionari della Direzione Generale, gli Ispettori, gli Agenti Generali, i Supplenti e i Produttori del suo Compartimento. Egli calcola che tra la pigione e le altre spese di ufficio, ciò lo costringe a sostenere una spesa di oltre 150 lire mensili, onere che egli non può sopportare con il suo assegno, molto inferiore a quello del quale era provvisto quale Direttore della "Mutua Italiana". Aggiunge il Cav. Catalano che nessun rimborso gli è stato finora accordato delle spese da lui fatte per il suo trasferimento da Roma a Napoli; ed altre considerazioni circa l'opera che egli presta; e conclude chiedendo: un miglioramento del suo assegno; il rimborso delle spese di trasferimento da Roma a Napoli, il

rimborso delle spese sostenute in due anni per l'ufficio, e, per il futuro, una indennità adeguata per le dette spese di ufficio.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale;

ritenuto che non sia per ora il caso di esaminare il merito delle singole domande del Cas. Catalano, le quali potranno essere tenute presenti quando si dovrà procedere al riordinamento del servizio ispettivo e degli altri servizi dello Istituto in occasione della prossima applicazione del Regolamento del personale;

AS

è di parere che il Direttore Generale possa frattanto accordare al Cas. Catalano, in considerazione del lodato servizio che egli presta, una gratificazione di L. 1.000,- nella intesa che egli rinunci ad ogni sua pretesa per il passato.

6. Procedimenti per l'Agenzia Generale di Chieti.

Il Direttore Generale riferisce intorno alle speciali condizioni nelle quali è venuta a

trovarsi l'Agenzia Generale di Chieti per il fatto che il titolare di essa, comm. Scupa, aveva affidato l'Agenzia al supplente sig. Del Duca (suo cognato) lasciandogli ampia libertà di disporre di tutto l'andamento dell'Agenzia, mentre egli viveva in Ortona, dove ragioni di famiglia e altri suoi interessi personali lo trattenevano. Furono riscontrate irregolarità di cassa nella Agenzia, alle quali il Comm. Scupa ha fatto fronte, liberandosi però da ogni impegno col suo supplente. Ora egli domanda o il proscioglimento dalla concessione dell'Agenzia, o il trasporto della Agenzia stessa in Ortona.

Il Direttore Generale osserva che le attuali condizioni del nostro paese ed il breve tempo a decorrere per lo spirare del quadriennio della concessione delle Agenzie Generali metterebbero lo Istituto, ove si accogliesse la domanda di proscioglimento, nella condizione di dover gestire in economia l'Agenzia Generale di Chieti da oggi a tutto il 1916, poiché certamente non è probabile che possano concorrere alla concessione elementi di soddisfazione dello Istituto, che si accontentino di una concessione limitata al periodo di poco più di un anno.

L'altra parte accettare puramente e semplicemente la proposta di trasferire ad Ortona la sede dell'Agenzia creerebbe un precedente pericoloso / per quanto per l'Agenzia Generale sembra siano già fatta eccezione / ed anche un ambiente di diffidenza verso l'Istituto.

Togli pertanto è d'avviso che converrebbe asscondere soltanto in parte l'Agente Generale nelle sue inchieste, organizzando le cose in modo che l'andamento amministrativo dell'Agenzia, e la relativa corrispondenza con la Direzione Generale, si svolgano in Ortona / così come si fece per Torino; ma a condizione che a Chieti sia mantenuto l'ufficio negli attuali locali, e con un Agente che abbia carattere speciale, e cioè di Agente locale e di corrispondente del titolare.

DM

L'Agente in Chieti dovrebbe assumere un obbligo di produzione ed essere scelto di comune accordo con la Direzione Generale.

Sarebbe possibile essere per l'Istituto una prova diretta degli elementi adatti alla produzione in Chieti, da tenersi o meno in considerazione per l'avvenire, e cioè al termine dell'attuale concessione. La piazza di Chieti dovrebbe essere però particolarmente accudita dall'assidua opera

del nostro Ispettore di Zona.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione, per la sistemazione della Agenzia Generale di Ancona, il miglioramento da lui suggerito con le indicate condizioni e modalità.

### 7. Agenzia Generale di Ancona

Il Direttore Generale riferisce intorno alla domanda presentata dall'Agente Generale di Ancona, Sig. Giuseppe Meccario di un concorso speciale che lo metta in condizione di gestire agevolmente l'agenzia fino al termine della concessione; e ciò in considerazione alle gravi difficoltà che più direttamente si ripercuotono nel momento attuale in quella provincia.

Sta in fatto che le ragioni esposte dal Sig. Meccario rispondono ad una situazione di cose che perdura, per varie vicende dolorose, fino da quando egli assunse la gestione come ha riconosciuto ed ammesso anche l'Ispettore Livieri, incaricato di controllare le asserzioni del sig. Meccario, e di accertare le condizioni dell'Agenzia.

L'Agente Generale chiede che gli sia accordato

dato un sussidio di L. 300. - mensili, quale concorso dello Istituto nelle spese generali di Agenzia, e che gli sia accordato il proscioglimento dell'atto di concessione.

Il Direttore Generale fa rilevare come ovvie considerazioni inducano a ritenere assolutamente impossibile la seconda delle accennate soluzioni, e ritiene che converrebbe assecondare la domanda di un aiuto finanziario, che dovrebbe però essere contenuto in limiti ben più modesti di quelli indicati dal Sig. Macario, il quale ha già un assegno mensile di L. 200. -

Il Comitato, su proposta del Direttore Generale, autorizza la concessione all'Agente Generale di Ancona di un ulteriore assegno di cento lire mensili, per il trimestre ottobre - novembre - dicembre 1915.

Dopo di ciò il Vice Presidente toglie la seduta

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario